

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE IN
MATERIA DI PERCORSI TERAPEUTICI E RIABILITATIVI PER PAZIENTI PSICHIATRICI DESTINATARI DI MISURE
GIUDIZIARIE RESTRITTIVE**

TRA

L'Azienda U.S.L. di Bologna (di seguito AUSL di Bologna), con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, Codice fiscale e P.IVA e 02406911202, nella persona del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, Dott.ssa Mariapaola Gualdrini, in forza di delega di cui alla deliberazione n. 255 del 26/08/2015

E

l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (di seguito Istituto per la Sicurezza Sociale), con sede legale in via Scialoja n. 20 – Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino, nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Generale, Dott. Andrea Gualtieri (art. 11 L. n. 165/2004), in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 60 del 29/12/16

- visto l'art. 2 del Memorandum d'intesa siglato in data 9 maggio 2012 tra il Ministero della Salute e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino;
- visto l'art. 4 "Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario" dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino sottoscritto in data 10 giugno 2013;
- considerato che in territorio sanmarinese non sono presenti residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS), strutture sanitarie di accoglienza per autori di reato affetti da disturbi mentali (infermi di mente) e socialmente pericolosi;
- atteso che l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha, pertanto, manifestato l'esigenza di avvalersi della collaborazione di professionisti dell'AUSL di Bologna per attività relative alla gestione sanitaria del detenuto con disturbi psichici;
- atteso che l'AUSL di Bologna ha convenuto sulla possibilità di far fronte alla suddetta richiesta dell'Istituto;
- richiamato l'art. 58, commi 2 e 3, del C.C.N.L. per la Dirigenza medica e veterinaria sottoscritto l'8 giugno 2000 e l'art.58, commi 2 e 3, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza sanitaria del S.S.N., sottoscritto l'8 giugno 2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. - Oggetto della convenzione. L'AUSL di Bologna si impegna a garantire all'Istituto per la Sicurezza Sociale, a mezzo di medici e psicologi dipendenti a rapporto esclusivo dell'U.O. RTI Arcipelago, Carcere e REMS, diretta dal Dott. Claudio Bartoletti, in possesso di specifica professionalità ed esperienza quanto segue:

- attività di consulenza e supervisione clinica circa i progetti di cura, riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato e/o detenuti con problemi psicopatologici;
- formazione del personale coinvolto nella gestione dei pazienti psichiatrici destinatari di misure giudiziarie restrittive;
- attività di second opinion per i pazienti psichiatrici.

Art. 2. - Sede e locali. Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno svolte presso le strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che, pertanto, si impegna a fornire ai consulenti locali idonei e attrezzature necessarie per l'espletamento delle loro attività.

Art. 3. - Modalità di espletamento. Le consulenze oggetto della presente convenzione saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze del servizio di appartenenza dei consulenti, con un impegno mensile massimo di 15 (quindici) ore.

Gli accessi dei consulenti saranno concordati tra il Direttore dell'U.O. RTI Arcipelago, Carcere e REMS ed il Direttore dell'U.O. Salute Mentale- Dipartimento socio sanitario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Gli accessi e le ore di attività svolte dai consulenti saranno rilevati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale con metodo di rilevazione oggettiva, validati e trasmessi con cadenza mensile dal Direttore delle attività sanitarie e socio sanitarie dell'Istituto stesso all'AUSL di Bologna – Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale per gli adempimenti successivi di verifica e di addebito.

Art. 4. - Compensi e rimborsi. Per l'attività oggetto della presente convenzione l'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a corrispondere all'AUSL di Bologna un compenso orario di euro 100,00 maggiorato di un'aliquota pari all'11,95% che sarà introitata dall'AUSL di Bologna in analogia alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna per l'attività libero professionale intramuraria.

Le ritenute fiscali previste dalla legislazione vigente nella Repubblica di San Marino sui suddetti compensi resteranno a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna, altresì, a corrispondere direttamente ai professionisti dell'AUSL di Bologna il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo.

Art. 5. - Modalità di pagamento. I compensi di cui all'art. 4 sono a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che provvederà al versamento, citando sempre il numero della fattura di riferimento, con le modalità e nei termini indicati nella fattura emessa a cura dell'AUSL di Bologna.

Art. 6 – Assicurazione. La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio, anche in itinere, relativa ai professionisti dell'AUSL di Bologna è a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, quale beneficiario delle prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo.

I consulenti che in attuazione del presente accordo utilizzino il proprio mezzo di trasporto "a fini di economicità" sono consapevoli che l'AUSL di Bologna è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo.

Art. 7 - Validità. La presente convenzione decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2019; l'eventuale rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di ciascun contraente, con preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi per iscritto mediante raccomandata A/R.

Art. 8 – Riservatezza dei dati. Le Parti si impegnano alla rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 9 - Foro competente. Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale Foro competente il Tribunale di San Marino.

Art. 10 – Imposta di bollo e registrazione. Il presente accordo, redatto in duplice esemplare, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa Parte I, con oneri a carico di ciascun Ente per il rispettivo esemplare.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Istituto per la Sicurezza Sociale


Repubblica di San Marino


Dott. Andrea Gualtieri

AZIENDA U.S.L. di Bologna

Il Direttore del Servizio Unico Metropolitan

Amministrazione del Personale


Dott.ssa Mariapaola Guadagni

21/01/2019